**REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Il candidato partecipante dovrà essere in possesso, pena l’esclusione, dei requisiti di ordine generale e professionale previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sottoriportati e dovrà presentare domanda di partecipazione secondo il modello (Documento B) allegato, debitamente compilato (a pena di esclusione) con programma di scrittura, scansionato e sottoscritto digitalmente o olograficamente, precisando:

1. i propri dati anagrafici;
2. possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro della Unione Europea. In quest’ultimo caso dovranno possedere i requisiti previsti dal DPCM 7 febbraio 1994, n. 174, ivi inclusa una adeguata conoscenza della lingua italiana;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. il possesso di uno dei seguenti titoli previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per assumere le funzioni di "medico competente";

* specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
* docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia del lavoro o in clinica del lavoro
* autorizzazione di cui all'art. 55 del D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277;
* specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
* essere iscritto nell'elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (numero e data di iscrizione);
* essere iscritto nell'elenco dei Medici Autorizzati istituito presso - il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (numero e data di iscrizione);

1. di essere autorizzato, se dipendente di Pubblica Amministrazione, allo svolgimento delle prestazioni di che trattasi;
2. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR per gli adempimenti della presente procedura;
3. di aver valutato ogni elemento per l'individuazione del lavoro da svolgersi;
4. di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
5. assenza di carichi pendenti o procedimenti giudiziari penali in corso;
6. di non aver in corso procedimenti penali pendenti collegati a inadempienze gravi nell’ambito della propria attività, per effetto delle quali ne possa conseguire l’inabilitazione all’esercizio della stessa;
7. l’insussistenza di incompatibilità circa l’esecuzione dell’attività di cui all’oggetto del contratto;
8. l’assenza di situazioni comportanti l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
9. di non aver subito da parte di una Pubblica Amministrazione risoluzioni di contratto per inadempimento negli ultimi cinque anni;
10. di conoscere gli obblighi a cui è tenuto il medico competente in base all’articolo 25 del D.Lgs. 81/2008\*.

Tutti i requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

L’ENEA si riserva di procedere in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. Il difetto dei requisiti prescritti rappresenta causa di esclusione dalla selezione e/o causa di risoluzione del contratto, ove già perfezionato.

\*Art.25 del DLgs 81/2008: Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

DATA PER PRESA VISIONE